

Ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed)¹

del 19 novembre 1980² (Stato 2 novembre 1999)

Approvata dall'Assemblea federale il 17 dicembre 1981³

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 della legge federale del 19 dicembre 1877⁴ sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera,

ordina:

Sezione 1: Organizzazione degli esami

Art. 1 Scopo degli esami

¹ Gli esami federali per le professioni mediche comprendono gli esami propedeutici e quelli finali di medico, medico-dentista, veterinario e farmacista.

² Gli esami servono ad accertare se il candidato possiede le capacità richieste.

³ Essi devono inoltre permettere di raccogliere informazioni atte a migliorare l'insegnamento.

Art. 2 Giunta direttiva

¹ La Giunta direttiva veglia affinché gli esami federali per le professioni mediche si svolgano conformemente alle prescrizioni ed affinché siano conseguiti gli scopi dell'istruzione (esigenze scientifiche).

² La Giunta direttiva è subordinata al Dipartimento federale dell'interno (detto qui di seguito «Dipartimento»). Ne è l'organo consultivo in materia d'esami per le professioni mediche e può sottoporgli proposte.

Art. 3 Composizione della Giunta direttiva

¹ La Giunta direttiva consta di:

- a. un presidente;
- b. i presidenti locali per la professione di medico;

RU 1982 563

¹ Nuova abbreviazione giusta l'art. 2 let. k dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

² Includere le modificazioni dell'O del 31 mar. 1982.

³ FF 1982 I 1247

⁴ RS 811.11

- c. un rappresentante di ciascuna facoltà di medicina;
- d. un rappresentante di facoltà per ciascuna delle professioni di medico-dentista, veterinario e farmacista;
- e. un docente dei primi due anni di studi;
- f. un rappresentante dei medici-assistenti o dei capi-clinica;
- g. un rappresentante degli studenti delle professioni mediche;
- h. un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali dei medici, dei medici-dentisti, dei veterinari e dei farmacisti;
- i. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell'igiene pubblica;
- k. un rappresentante della Conferenza universitaria svizzera.

² Il Consiglio federale nomina i membri della Giunta direttiva su proposta del Dipartimento, il quale consulta dapprima le organizzazioni rappresentate nella Giunta medesima.

³ Il corpo medico dev'essere di regola rappresentato da medici praticanti, segnatamente anche da medici generici.⁵

Art. 4 Registri e comunicazione dei dati

¹ La Giunta direttiva è convocata dal presidente, secondo i bisogni.

² Essa è in numero in presenza di almeno la metà dei suoi membri.

³ Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri votanti. Il presidente partecipa alla votazione; in caso di parità, il suo voto è determinante.

⁴ Il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica (detto qui di seguito «Ufficio federale») o un rappresentante da lui designato ed uno specialista dei metodi d'esame partecipano alle sedute a titolo consultivo.

Art. 5 Presidente della Giunta direttiva

¹ Il Consiglio federale, su proposta del Dipartimento ed udita la Federazione dei medici svizzeri, nomina un medico a presidente della Giunta direttiva; di regola, questi non dev'essere un presidente locale. La Giunta direttiva designa un membro a vicepresidente, che supplirà il presidente in caso di impedimento.

² Il presidente rappresenta la Giunta direttiva di fronte ai terzi, istruisce gli affari, convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le sedute e vigila sull'esecuzione delle decisioni.

³ Egli può risolvere gli affari urgenti mediante consultazione scritta dei membri. Qualora la risoluzione debba essere immediata, può prenderla mediante decisione presidenziale; tale decisione dev'essere comunicata alla Giunta direttiva alla prossima seduta.

⁵ Testo giusta l'O del 31 mar. 1982, adottata dal CF il 17 dic. 1981 (art. 1 n. 1 del DF del 17 dic. 1981 che approva le O sugli esami per professioni mediche - FF 1982 I 1247).

⁴ Il presidente può incaricare specialisti o singoli membri della Giunta direttiva di trattare problemi speciali. Il pagamento di indennità è subordinato all'assenso dell'Ufficio federale.

Art. 6 Sottocommissioni

La Giunta direttiva può delegare determinati compiti a sottocommissioni; essa ne definisce il mandato. Gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.

Art. 7 Presidenti locali

¹ Il Consiglio federale, su proposta del Dipartimento, nomina un presidente locale per ogni sede d'esame, per ogni professione che vi è insegnata, e un presidente locale per la Svizzera Italiana. Prima di presentare la sua proposta, il Dipartimento consulta le organizzazioni professionali competenti, le facoltà e la Giunta direttiva.

² Il presidente locale per la professione di medico o il suo supplente principale rappresenta la sede d'esame nella Giunta direttiva e coordina il lavoro fra i singoli presidenti locali della medesima sede.

³ I presidenti locali espletano la vigilanza sugli esami. Difendono i bisogni della prassi, promuovono la collaborazione tra la Giunta direttiva e le facoltà, le autorità cantonali, le organizzazioni delle professioni mediche e gli studenti e consigliano i candidati in tutte le questioni inerenti agli esami.

⁴ Il presidente locale per la Svizzera Italiana organizza e dirige gli esami giusta l'articolo 25.

Art. 8 Supplenti dei presidenti locali

¹ Il Consiglio federale, su proposta del Dipartimento, nomina per ogni presidente locale uno o più supplenti.

² Il supplente principale è designato dalla Giunta direttiva.

³ I supplenti assistono agli esami orali, secondo le istruzioni del presidente locale.

Art. 9 Commissioni d'esame

¹ Il Consiglio federale nomina per ogni sede d'esame, per ogni professione che vi è insegnata, una commissione d'esame composta del presidente locale, che ne assume la presidenza, e di quattro a sei esaminatori. La Giunta direttiva ne propone la nomina al Dipartimento, dopo aver consultato le facoltà.

² Le commissioni d'esame coadiuvano il presidente locale nell'organizzazione e nella direzione degli esami.

Art. 10 Esaminatori

¹ La Giunta direttiva designa gli esaminatori.

² Possono essere designati in qualità di esaminatori insegnanti e professionisti titolari del diploma federale. L'esaminatore che abbia raggiunto il 70° anno di età o non eserciti più la sua attività professionale deve dimettersi.

³ Qualora non vi siano abbastanza esaminatori a disposizione, i presidenti locali possono designare altri specialisti in qualità di coesaminatori.

Art. 11 Regolamento

Il Dipartimento emana un regolamento per la Giunta direttiva e per le commissioni d'esame e vi disciplina anche i compiti dei presidenti locali e degli esaminatori.

Art. 12 Uditori

¹ Gli esami non sono pubblici.

² Il presidente locale può autorizzare ad assistere agli esami persone che dimostrino di esserne legittimamente interessate, segnatamente membri del corpo insegnante di università svizzere ed esaminatori.

³ I membri della Giunta direttiva e delle commissioni d'esame vi sono ammessi d'ufficio.

Art. 13 Organo di gestione

¹ L'Ufficio federale è l'organo di gestione della Giunta direttiva; tiene il segretariato e la contabilità.

² In particolare, è incaricato di:

- a. ricevere le iscrizioni agli esami;
- b. redigere i processi verbali delle sedute della Giunta direttiva;
- c. sbrigare i lavori di segretariato, su ordine del presidente della Giunta direttiva;
- d. tenere i registri.

Art. 14 Registri e comunicazione dei dati⁶

¹ L'Ufficio federale tiene:

- a. un registro delle domande d'iscrizione per ogni sede di esame e delle ammissioni autorizzate;
- b. un registro dei candidati e dei risultati d'esame;
- c. un registro dei diplomi;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 1994, approvata dall'AF il 19 set. 1995 e in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4367).

- d. un registro alfabetico dei candidati esclusi definitivamente dagli esami;
- e. una statistica degli esami.

² I candidati che esigano informazioni sui propri dati contenuti nei registri di cui al capoverso 1 devono presentare domanda scritta all'Ufficio federale e provare la propria identità. Le informazioni sono fornite gratuitamente per scritto entro 30 giorni.⁷

³ L'Ufficio federale può fornire informazioni sui dati contenuti nei registri di cui al capoverso 1 su richiesta a scopo di ricerca, pianificazione e statistica, se i destinatari rendono anonimi i dati appena lo scopo del trattamento lo permette, li trasmettono ad altri soltanto con l'assenso dell'Ufficio federale e pubblicano i risultati in una forma che non permetta di risalire alle persone interessate. Cognome, nome, indirizzo e data di nascita possono essere resi noti alle stesse condizioni di cui sopra. I dati non possono essere resi noti a scopi commerciali.⁸

Art. 14a⁹ Trasmissione di dati al Servizio sanitario coordinato

L'Ufficio federale comunica di volta in volta al segretariato dell'Incaricato federale per la preparazione del Servizio sanitario coordinato cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei candidati che hanno superato gli esami propedeutici e finali in medicina, odontoiatria e farmacia.

Art. 14b¹⁰ Trasmissione di dati al Servizio veterinario coordinato e alle truppe veterinarie

¹ L'Ufficio federale segnala all'Ufficio federale di veterinaria, all'attenzione del Servizio veterinario coordinato, cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei candidati che hanno superato gli esami finali di veterinaria.

² L'Ufficio federale comunica di volta in volta al Servizio militare di veterinaria cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei candidati con cittadinanza svizzera che hanno superato il primo esame propedeutico di veterinaria.

Sezione 2: Ammissione

Art. 15 Ammissione di Svizzeri

Sono ammessi agli esami federali per le professioni mediche i cittadini svizzeri titolari di un attestato di maturità riconosciuto dal diritto federale o di un attestato di fine studi di un'università svizzera.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 1994, approvata dall'AF il 19 set. 1995 e in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4367).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 1994, approvata dall'AF il 19 set. 1995 e in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4367).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 1994, approvata dall'AF il 19 set. 1995 e in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4367).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 1994, approvata dall'AF il 19 set. 1995 e in vigore dal 1° ott. 1995 (RU **1995** 4367).

Art. 16 Ammissione di stranieri

¹ Sono ammessi agli esami federali per le professioni mediche gli stranieri cittadini di uno Stato con cui è stata convenuta la reciprocità.

² La Giunta direttiva può ammettere stranieri titolari di un attestato di maturità riconosciuto dal diritto federale, sempreché siano domiciliati in Svizzera con i loro genitori.

³ La Giunta direttiva può ammettere anche rifugiati che hanno ottenuto asilo in Svizzera; il Dipartimento disciplina i particolari.

⁴ Il Dipartimento può, in casi straordinari, ammettere anche stranieri che hanno relazioni particolarmente strette con la Svizzera; essi non potranno tuttavia beneficiare di condizioni più favorevoli di quelle previste per i cittadini svizzeri.

Art. 17 Decisione

¹ La decisione circa l'ammissione agli esami federali per le professioni mediche spetta alla Giunta direttiva.

² La Giunta direttiva disciplina le modalità amministrative della procedura d'iscrizione, d'intesa con l'Ufficio federale.

Art. 18 Iscrizione preliminare

¹ Chi intende sostenere un esame deve iscriversi preliminarmente presso l'organo di gestione della Giunta direttiva.

² L'organo di gestione determina i documenti necessari e stabilisce i termini.

³ In caso di ritardo dovuto a colpa del candidato, è riscosso un congruo supplemento sulla tassa d'esame, al massimo però 200 franchi.

Art. 19 Iscrizione definitiva

¹ Il candidato deve iscriversi definitivamente il più tardi alla data ufficiale di chiusura delle iscrizioni.

² La Giunta direttiva pubblica annualmente i termini d'iscrizione e le date degli esami.

³ In caso di ritardo dovuto a colpa del candidato, questi non è ammesso all'esame.

Art. 20 Attestato di studi

Le università attestano, a destinazione della Giunta direttiva, che il candidato ha avuto la possibilità di seguire l'insegnamento richiesto ed ha seguito gli esercizi e i corsi pratici prescritti.

Art. 21 Mutamento del ramo di studi

La Giunta direttiva stabilisce quali anni di studio, lezioni, corsi e simili, nonchè quali esami o parti d'esame sono computati ai candidati che hanno mutato ramo di studio.

Art. 22 Affezioni

La Giunta direttiva può rifiutare o subordinare a perizia l'ammissione di candidati affetti da gravi disturbi che li rendano incapaci di sostenere un esame o facciano dubitare della loro idoneità all'esercizio di una professione medica.

Art. 23 Condanne anteriori

¹ Se un candidato è stato condannato per un reato la cui natura permette di desumere l'inidoneità all'esercizio di una professione medica, la Giunta direttiva può rifiutargli l'ammissione agli esami.

² Se il candidato è oggetto d'inchiesta o denuncia penali, il presidente della Giunta direttiva può sospendere la decisione d'ammissione.

³ La Giunta direttiva può revocare una decisione d'ammissione per motivi che ne avrebbero giustificato il rifiuto o la sospensione.

Sezione 3: Dispensa da esami federali**Art. 24** Principio

¹ Nei limiti delle disposizioni seguenti, gli Svizzeri di lingua italiana, gli Svizzeri all'estero, gli Svizzeri naturalizzati e gli stranieri cui è stato concesso asilo in Svizzera possono essere dispensati dagli esami propedeutici federali.

² In tutti gli altri casi, la dispensa è esclusa.

Art. 25 Svizzeri di lingua italiana

I candidati in medicina, veterinaria e farmacia che, cresciuti nel Ticino o nelle valli di lingua italiana del Grigioni, hanno fatto gli studi in Italia conseguendo come cittadini svizzeri il diploma italiano di dottore (laurea) possono essere ammessi a un esame finale agevolato. Il Dipartimento disciplina i particolari.

Art. 26 Svizzeri all'estero

¹ La Giunta direttiva può dispensare totalmente o parzialmente dagli esami propedeutici federali gli Svizzeri all'estero che hanno superato all'estero esami per le professioni mediche o esami comparabili. Essa ne precisa le condizioni.

² Gli Svizzeri che risiedono all'estero per motivi di studio non sono considerati Svizzeri all'estero.

³ I candidati titolari di un diploma finale di una università estera, se per parecchi anni hanno praticato la loro professione in Svizzera, possono essere ammessi a un esame finale speciale anche senza maturità federale; il Dipartimento disciplina le condizioni e l'estensione di questo esame.

Art. 27 Svizzeri naturalizzati

¹ La Giunta direttiva può dispensare totalmente o parzialmente dagli esami propedeutici federali gli Svizzeri naturalizzati che, prima della naturalizzazione, hanno conseguito certificati svizzeri o esteri comparabili.

² Essa può stabilire condizioni speciali per l'ammissione all'esame finale.

³ I candidati che per parecchi anni hanno esercitato la loro professione in Svizzera possono essere ammessi a un esame finale speciale secondo le disposizioni applicabili agli Svizzeri all'estero se hanno conseguito il diploma universitario prima della naturalizzazione.

Art. 28 Stranieri

Gli stranieri possono essere dispensati dagli esami propedeutici federali soltanto se hanno ottenuto asilo in Svizzera e possiedono attestati d'esame comparabili.

Sezione 4: Procedura**Art. 29** Sessioni d'esame

¹ La Giunta direttiva stabilisce le sessioni d'esame d'intesa con le facoltà.

² Non è ammessa la ripartizione di un esame o di una parte d'esame su più sessioni.

Art. 30 Svolgimento degli esami

¹ Ciascun esame si svolge dinanzi a un esaminatore.

² Il Dipartimento determina in quali casi si debba far capo anche a un coesaminatore. Il coesaminatore può porre domande.

³ Agli esami orali assiste inoltre il presidente locale.

Art. 31 Esami teorici

¹ Gli esami teorici servono a valutare le conoscenze scientifiche del candidato.

² Essi possono svolgersi secondo le seguenti procedure:

- a. per scritto, secondo il sistema delle domande con più risposte a scelta;
- b. per scritto, con brevi domande e brevi risposte;
- c. oralmente.

³ Le procedure d'esame devono essere comparabili quanto alla loro forza probante.

⁴ Le facoltà stabiliscono la procedura applicabile ad ogni singolo esame. Le modificazioni devono essere annunciate prima dell'inizio dell'anno di studi.

Art. 32 Esami pratici

¹ Gli esami pratici servono in primo luogo a valutare le capacità pratiche del candidato. Gli esaminatori possono porre domande connesse con il lavoro pratico o chiedere la compilazione di un referto scritto.

² Gli esami possono vertere su una o più discipline.

³ L'esaminatore sceglie i temi degli esami pratici, i pazienti, il materiale ed i mezzi ausiliari.

⁴ L'esaminatore e il coesaminatore osservano quanto possibile il candidato durante l'esecuzione del lavoro d'esame.

Art. 33 Modalità degli esami

¹ Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura d'esame, segnatamente:

- a. per le procedure scritte, le forme di domande e di risposte ammissibili, il numero delle domande e il tempo per rispondervi;
- b. lo svolgimento degli esami pratici.

² Il Dipartimento compila una lista delle tecniche che deve possedere il candidato.

³ Prima di emanare le necessarie disposizioni, il Dipartimento consulta le facoltà e la Giunta direttiva.

Art. 34 Costi del sistema delle domande con più risposte a scelta

Se le sedi d'esame impiegano questionari unitari per lo svolgimento degli esami secondo il sistema delle domande con più risposte a scelta, la Confederazione può assumerne le spese di preparazione e valutazione.

Art. 35 Valutazione

¹ Ad ogni prova d'esame, le prestazioni del candidato sono valutate con una nota intera. Se la prova d'esame consta di più parti, è assegnata una nota intera per ogni parte; la media delle note assegnate per le singole parti costituisce la nota principale.

² La nota è stabilita dall'esaminatore, se del caso previa consultazione del coesaminatore e del presidente locale.

³ Le prestazioni del candidato sono valutate con le note seguenti:

molto bene	= 6	insufficiente	= 3
bene	= 5	male	= 2
sufficiente	= 4	molto male	= 1

Art. 36 Verifica delle note assegnate

¹ Il presidente locale può sottoporre, per verifica, alla commissione d'esame le note assegnate in un singolo caso.

² La commissione d'esame può, d'intesa con gli esaminatori interessati, modificare singole note a favore del candidato.

Art. 37 Esame non superato

¹ Le condizioni per il superamento di un esame sono stabilite nelle ordinanze sugli esami per i medici, i medici-dentisti, i veterinari e i farmacisti¹¹.

² In ogni caso, tuttavia, un esame è considerato non superato se la media delle note principali è inferiore a 4,0 o se una nota principale o due note parziali sono inferiori a 2.

Art. 38 Esami di riparazione

¹ Il candidato che non ha superato un esame può iscriversi alla sessione successiva.

² La commissione d'esame può imporre al candidato un termine d'attesa di un anno.

³ Il candidato che non supera per la seconda volta l'esame finale o una parte di esso deve, per esservi ammesso una terza volta, compiere un nuovo anno di studi in Svizzera.

Art. 39 Esclusione definitiva

¹ Il candidato che non ha superato per due volte un esame propedeutico o un esame finale, o per tre volte una parte di esso, è escluso da qualsiasi altro esame della stessa professione.¹²

² L'esclusione vale anche riguardo agli esami delle altre professioni mediche in quanto concordino essenzialmente con l'esame non superato.

Art. 40 Rinuncia all'esame

¹ Il candidato che desidera ritirarsi dopo l'iscrizione definitiva a un esame deve avvertirne per iscritto il presidente locale.

² Se il candidato si ritira senza motivo meno di quattordici giorni prima dell'inizio dell'esame indicato nella tabella dei termini, la tassa d'esame già versata non è rimborsata e la tassa impagata rimane dovuta.

³ Il candidato che, senza preavviso o senza indicarne il motivo, non si presenta all'esame o non continua l'esame cominciato è considerato riprovato.

Art. 41 Impedimento

¹ Il candidato che, per malattia o per altri gravi motivi, è impedito di presentarsi all'esame deve avvertirne senza indugio il presidente locale.

² In caso di malattia, deve produrre un certificato medico.

³ Il presidente locale decide se i motivi sono pertinenti.

¹¹ RS 811.112.2/5

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 1994, approvata dall'AF il 19 set. 1995 e in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4367).

Art. 42 Sospensione e interruzione

¹ Il candidato che, per malattia o per altri gravi motivi, sia impedito di continuare l'esame già cominciato deve avvertirne senza indugio il presidente locale.

² Il presidente locale decide se occorra sospendere o interrompere l'esame, a meno che l'esito dello stesso si rilevi già negativo; se il presidente locale non può essere immediatamente raggiunto, l'esaminatore prende le misure provvisoriale.

³ In caso di sospensione, il presidente locale decide quando l'esame debba essere continuato.

⁴ Se è decisa l'interruzione, il candidato deve iscriversi alla sessione successiva, altrimenti l'esame è considerato non superato. Il candidato deve indicare se intende continuare l'esame o ripeterlo interamente; se ripete l'intero esame, deve pagare nuovamente la tassa d'esame.

Art. 43 Comunicazione dei risultati

Il presidente locale comunica per scritto al candidato il risultato dell'esame.

Art. 44 Diplomi

¹ Il candidato che ha superato l'esame finale riceve un diploma firmato dal capo del Dipartimento e dal presidente locale.

² Gli stranieri che hanno superato l'esame federale finale ricevono un attestato firmato dal presidente della Giunta direttiva e dal presidente locale. L'attestato non autorizza al libero esercizio della professione in Svizzera. Dopo la naturalizzazione, il titolare dell'attestato può chiedere il diploma.

³ I rifugiati che hanno ottenuto asilo in Svizzera ricevono il diploma secondo le disposizioni stabilite dal Dipartimento.

⁴ I diplomi smarriti sono sostituiti con un duplicato firmato dal direttore dell'Ufficio federale.

Art. 45 Sanzioni

¹ La Giunta direttiva può annullare un esame superato qualora risulti che il candidato vi sia stato ammesso fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare riprovato il candidato che, con mezzi illeciti, abbia influenzato l'esito dell'esame.

² Il presidente locale può escludere dall'esame il candidato che, durante il medesimo, tenga una condotta indecente o cerchi di influenzare l'esito con mezzi illeciti; egli ne informa la Giunta direttiva. Secondo la gravità della colpa, la Giunta direttiva decide se l'esame debba essere considerato nullo o non superato.

³ La Giunta direttiva informa l'Ufficio federale nel caso in cui sembri opportuno procedere penalmente contro il candidato colpevole. Il Dipartimento decide circa il procedimento.

Art. 46 Diritto di ricorso

¹ Il candidato può ricorrere presso la Giunta direttiva contro le decisioni del presidente locale e della commissione d'esame e presso il Dipartimento contro le decisioni, comprese quelle su ricorso, della Giunta direttiva. A questi ricorsi si applicano le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale; il termine di ricorso è di trenta giorni.

² L'autorità di ricorso può negare che si prenda visione dell'incartamento relativo a un esame svoltosi secondo il sistema delle domande con più risposte a scelta; tale incartamento è considerato segreto a tenore dell'articolo 27 della legge federale sulla procedura amministrativa¹³.

Sezione 5: Disposizioni finali¹⁴**Art. 46a**¹⁵ Sperimentazioni

¹ Il Dipartimento, dopo aver consultato la Giunta direttiva, può autorizzare facoltà e istituti a sperimentare moduli speciali di insegnamento e d'esame.

² Le facoltà e gli istituti presentano annualmente alla Giunta direttiva un rapporto destinato al Dipartimento concernente le esperienze acquisite con i moduli speciali di insegnamento e d'esame.

³ Il Dipartimento disciplina i dettagli.

Art. 47 Abrogazione

Gli articoli 1 a 45 e 114 a 121 del regolamento del 22 dicembre 1964¹⁶ degli esami federali per le arti sanitarie sono abrogati.

Art. 48 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1982, riservata l'approvazione dell'Assemblea federale.¹⁷

¹³ RS 172.021

¹⁴ Originariamente prima dell'art. 47.

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1999, approvata dall'AF il 29 set. 1999 e in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2643; FF 1999 8031).

¹⁶ [RU 1964 1346, 1968 584, 1969 238 1251, 1970 1084 1117, 1971 160, 1972 3568, 1973 273 n. II, 1974 1066 1174, 1975 1870 2328; RU 1982 575 art. 20, 1982 584 art. 18, 1982 591 art. 13, 1980 781 art. 22]

¹⁷ Cfr. nota dell'art. 3 cpv. 3.

Disposizione finale della modificazione del 16 novembre 1994¹⁸

Per gli studenti che prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla ripetibilità degli esami federali propedeutici delle professioni mediche non hanno superato l'esame una o due volte, le vecchie disposizioni permangono valide durante un termine transitorio di tre anni.

¹⁸ RU 1995 4367

